



Ziggio & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233
Web: www.ziggio.it - E-mail: ziggio@ziggio.it



Associazione degli Industriali di Verona

"Sistema di gestione qualità certificato"

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011. Cosa Cambia? Quali sono gli adempimenti per le imprese?

Il 1 Luglio 2013, la **Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD 89/106)**, che aveva introdotto la **marcatura CE** per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, verrà abrogata e sostituita dal **Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011)**.

Il **Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011**, partendo dai principi della CPD 89/106, introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.

Prodotti e soggetti coinvolti

Quando si parla di **Prodotto da costruzione** si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Tra gli **operatori coinvolti** dagli adempimenti normativi troviamo:

- I **Fabbricanti**, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio
- Gli **Importatori**, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita dall'Unione, che immetta sul mercato dell'Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo
- I **Distributori**, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione del mercato
- I **Mandatari**, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dall'Unione che abbia ricevuto da un Fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti

Le novità

Gli obblighi introdotti dal **Regolamento CPR** per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono riportati agli art. 11,12,13,14,15 del Regolamento. In particolare, dal 1 Luglio 2013 i Fabbricanti dovranno accompagnare i prodotti da costruzione con la **Dichiarazione di Prestazione DoP** (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed **adeguare l'etichetta di marcatura CE** in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall'immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.



Ziggiotto & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233
Web: www.ziggiotto.it - E-mail: ziggiotto@ziggiotto.it

FISA



Associazione degli Industriali di Verona

"Sistema di gestione qualità certificato"

I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso procedure dettagliate e assicurarsi che i prodotti siano identificabili attraverso l'apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. Devono quindi indicare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la denominazione commerciale registrata (o il loro marchio) e l'indirizzo cui poter essere contattati.

I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.

I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Se il prodotto presenta un rischio devono informare immediatamente le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto è stato immesso indicando i dettagli relativi alla non conformità rilevata e le azioni correttive adottate.

Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un'autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

Dalla CPD alla CPR. Gli adempimenti per i fabbricanti già certificati CPD

A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013.

Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011.

I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.

Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l'etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR.

Ufficio Tecnico / Simone Brutti